

# CITTA' DI GUARDIAGRELE

# Provincia di Chieti

**COPIA** 

# SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' DETERMINAZIONE

N.1678 REG. GENERALE DEL 15-11-23

N.447 REG. RESPONSABILE DEL 15-11-23

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE- CIG 8644649E04.

APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

# IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con Decreto Sindacale n. 6 del 06/04/2023 è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità del Settore IV "Servizi alla Persona e alla Comunità" attribuendo alla stessa la titolarità delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con Deliberazione del C.C. 30/07/2021 n. 44 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Guardiagrele;
- con Sentenza n. 325/2022 il T.A.R. Abruzzo Sez. di Pescara ha annullato la Delibera 44/2021 ai soli fini del riesame delle motivazioni circa il mancato ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale:
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27/10/2022 è stato ottemperato a quanto richiesto dal T.A.R. Abruzzo attraverso il riesame della delibera 44/2021 e conseguente convalida della stessa;
- al momento della dichiarazione del dissesto finanziario risultava regolarmente approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 pertanto i termini del dissesto sono stati differiti al primo gennaio 2022 così come disposto dall'art. 246, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- a seguito della dichiarazione di dissesto i termini per la Deliberazione del bilancio sono sospesi fino all'approvazione dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Ministero dell'Interno così come disposto dall'art. 248, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

#### PRESO ATTO CHE:

- con comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente in data 22/08/2023 al n. 19432, la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Chieti ha notificato al Comune di Guardiagrele il D.M. del 03 agosto 2023 n. 112697 di approvazione dell' ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2022/2024;
- l'art. 5 del citato Decreto assegna al Comune di Guardiagrele l'obbligo di deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del Decreto di approvazione dell'ipotesi il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché entro 120 giorni dalla stessa data, gli altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati;

**CONSIDERATO CHE** a partire dalla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e ai fini alla Delibera del bilancio di previsione non opera più l'art. 250 del D.Lgs 267/2000 bensì l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 in materia di esercizio provvisorio;

#### VISTI:

- l'articolo 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

**RICHIAMATA** l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio 2022 e pluriennale 2022/2024 del Comune di Guardiagrele, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 maggio 2022, adeguata e riapprovata con atto consigliare n. 3 del 13 febbraio 2023;

#### **ATTESO CHE:**

- con determinazione n. 1134 del 02/08/2021 il servizio di gestione del nido comunale "La Casa delle bambine e dei bambini", con una capienza di 40 posti, codice CIG dell'affidamento **8644649E04**, a seguito di gara europea a procedura aperta, indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, SETTORE IV "SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA" n. 447 del 15-11-2023 - Pag. 2 - COMUNE DI GUARDIAGRELE

è stato aggiudicato definitivamente in favore della società cooperativa sociale Gialla, C.F. e P.IVA 10960841004 avente sede legale in Roma (RM), via Herbert Spencer n. 82/86 per la durata di cinque anni al costo mensile a bambino pari ad €386,10 esente da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 21) del D.P.R. N. 633/1972;

- il servizio è iniziato il 01/09/2021;
- con determinazione n. 1278 del 07/09/2021 è stato effettuato il necessario impegno di spesa sul codice di bilancio n. 12.01-1.03.02.15.010, capitolo 2902 destinato a "Esternalizzazione servizio asilo nido" per gli anni 2021, 2022 e 2023, dando atto che per gli anni 2024, 2025 e 2026 si provvederà con ulteriore provvedimento ad impegnare le somme necessarie;
- in data 14/09/2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. n. 20/2021;
- con determinazione n. 1272 del 30/08/2023 è stata approvata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i e con decorrenza dal mese di settembre 2023, la revisione del costo mensile a bambino da €386,10 a €399,61 in esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 21) del D.P.R. N. 633/1972;
- con determinazione n.1573 del 02/11/2023 l'importo del contratto d'appalto rep. n. 20/2021 da €853.420,00 è stato rideterminato in €871.253,20 per effetto della revisione del prezzo calcolata per i 40 posti dal mese di settembre 2023 fino alla scadenza del contratto;

RILEVATO CHE, in corso di esecuzione del contratto, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 160 del 19/10/2023, considerato che negli ultimi anni la presenza di bimbi in lista d'attesa è tale da non essere riassorbita nel corso dell'anno educativo e ritenuto doveroso dare una risposta alle esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro e cura dei bimbi nella fascia di età 3-36 mesi delle famiglie residenti e non residenti nel territorio comunale, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, ha deliberato di potenziare, verificata la fattibilità dal punto di vista tecnico, la ricettività del nido d'infanzia comunale "La Casa delle bambine e dei bambini" prevedendo l'aumento di n. 8 posti per una capacità complessiva pari a n. 48 posti. La Giunta Comunale ha altresì dato mandato alla sottoscritta di procedere agli adempimenti necessari per l'adeguamento del contratto d'appalto in essere di affidamento del servizio di gestione del nido comunale:

**VISTO** l'art. 106 *Modifica di contratti durante il periodo di efficacia* del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 1, lettera c, "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- comma 7 "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale":

## **CONSIDERATO CHE:**

- l'importo presunto della variante, calcolata con decorrenza dal 01/12/2023 e fino alla scadenza del contratto 31/07/2026, è pari ad €95.906,40;
- il RUP ha autorizzato la variante del contratto rep. n. 20/2021 ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto:
- a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice al momento dell'indizione della procedura di gara (deliberazione della Giunta comunale intervenuta successivamente);

- b) la modifica non altera la natura generale del contratto: le prestazioni da rendere sono le stesse che saranno erogate alle condizioni e verso i corrispettivi previsti nel contratto per otto posti in più;
- c) l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale (€853.420,00);
- trattandosi di un contratto sopra soglia comunitaria: sarà pubblicato un avviso di modifica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ed essendo l'importo della variante superiore al 10% del valore del contratto iniziale di appalto, il RUP provvederà alla trasmissione della variante all'ANAC ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

#### **RILEVATO CHE:**

- l'art. 106 comma 12 prevede che "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";
- il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», approvato con D.M. 07/03/2018 n.49 all'art. 22, comma 4, prevede "Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è' tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice";
- il quinto d'obbligo è pari ad €174.250,64;
- con nota prot.n. 25639 del 25/10/2023 è stato chiesto alla soc. cooperativa sociale Gialla di aumentare le prestazioni previste dal contratto di appalto del servizio di gestione del nido comunale, rep. n. 20/21, nei confronti di altri otto bambini alle condizioni dallo stesso previste e verso il corrispettivo mensile a bambino di €399,61 in esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 21) del D.P.R. N. 633/1972;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 26031 del 31/10/2023, la soc. cooperativa sociale Gialla si è detta disponibile a rendere prestazioni aggiuntive, garantendo le stesse con il personale in servizio con un aumento del monte ore individuale;
- è stato concordato di potenziare il servizio con decorrenza dal mese di dicembre 2023;

## **POSTO CHE:**

- il quadro economico dell'appalto risulta essere il seguente:

A) contratto rep. n.	Importo servizi	€849.420,00			
20/2021	Costi per la sicurezza	€4.000,00			
	IVA	Esente			
	Totale	€853.420,00			
B) revisione del	Importo servizi	€17.833,20			
prezzo ai sensi dell'art.	Costi per la sicurezza	€0			
106, comma 1, lettera a) (determinazione n. 1573	Iva	Esente			
del 02/11/2023)	Totale	€17.833,20			
TOTALE A+B	€871.253,20				
C) variante in corso	Importo servizi	€95.906,40			
d'opera ai sensi dell'art.	Costi per la sicurezza	€0			

106, comma 1, lettera c)	Iva	Esente			
	Totale	€95.906,40			
TOTALE A+B+C		€967.159,60			

- si tratta del valore massimo stimato in quanto il corrispettivo, come previsto dall'art. 7 del contratto, è determinato mensilmente moltiplicando il costo mensile a bambino di €399,61 per il numero dei bambini iscritti e frequentanti; il costo mensile a bambine è inoltre ridotto del 10% per i bambini che scelgono di frequentare per mezza giornata;
- i costi per le prestazioni aggiuntive troveranno copertura, per il mese di dicembre 2023, con le somme stanziate per la gestione del servizio del nido dal codice di bilancio n. 12.01-1.03.02.15.010 (cap. 2902) del bilancio 2023, esercizio provvisorio, giusto impegno n. 443/2021 e dal Cap. 3067 "Fondo 0-6 anni D. Lgs. 65/2017 Quota Comune di Guardiagrele" del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 annualità 2022, gestione residui, giusto impegno n. 988/2022;
- per gli anni 2024, 2025 e 2026 si provvederà con ulteriore provvedimento ad impegnare le somme necessarie;

#### VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
- il contratto rep. n. 20/2021 e il relativo capitolato speciale;

#### **DETERMINA**

- **1)** di approvare, per le ragioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 la variante in corso d'opera di €95.906,40 in esenzione da IVA, ai sensi dell'art. 10, punto 21) del D.P.R. N. 633/1972, al contratto d'appalto del servizio di gestione del nido comunale, CIG 8644649E04, rep. n. 20/2021 sottoscritto in data 14/09/2021 con la società cooperativa sociale Gialla, C.F. e P.IVA 10960841004 avente sede legale in Roma (RM), via Herbert Spencer n. 82/86;
- **2) di approvare** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, pari ad €967.159,60;
- **3)** di affidare alla società cooperativa sociale Gialla le prestazioni previste nel contratto d'appalto del servizio di gestione del nido comunale nei confronti di ulteriori 8 bambini alle condizioni e verso il corrispettivo previsto nel contratto in essere: costo mensile a bambino di €399,61 in esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 21) del D.P.R. N. 633/1972;
- **4) di accertare,** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-*bis,* comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio:
- **5) di dare atto** che i costi per le prestazioni aggiuntive troveranno copertura per l'anno 2023 con le somme stanziate per la gestione del servizio del nido dal codice di Bilancio n. 12.01-1.03.02.15.010 (cap. 2902) del bilancio 2023, esercizio provvisorio, giusto impegno n. 443/2021 e dal Cap. 3067 "Fondo 0-6 anni D. Lgs. 65/2017 Quota Comune di Guardiagrele" del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 annualità 2022, gestione residui, giusto impegno n. 988/2022 e per gli anni 2024, 2025 e 2026 si provvederà con ulteriore provvedimento ad impegnare le somme necessarie;
- **6) di dare atto** altresì che, in esecuzione del presente provvedimento, rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013, sarà stipulato un atto di sottomissione mediante forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione;
- **7) di disporre** la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on line;

# **8) di trasmettere** il presente atto:

- alla società cooperativa sociale Gialla mediante posta elettronica certificata;
- al RUP per gli adempimenti conseguenziali.

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell'art.147bis TUEL 267/2000 ed art.10 regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Guardiagrele, lì 15-11-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Gianni Marcella

# **REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 -bis comma 1, primo periodo del d.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Guardiagrele, lì 15-11-23

Il Responsabile del Procedimento F.to Dott.ssa Marcella Gianni

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 **attesta** che la spesa conseguente la sovraestesa deliberazione ha la seguente copertura finanziaria di copertura finanziaria.

INTERVENTO	COMP.	RESID.	CAPITOLO PEG	IMPORTO in €				
Guardiagrele, lì II Responsabile del Servizio Finanziari								
Tuan alag. o.o, ii	•	in temperature del certifica i manificano						
		F.to						
		• • • • •						

REGOLARITA' CONTABILE										
VISTO: per la regolarità regolamento di contabilità.	contabile,	ai	sensi	dell'art.	55,	comma	7,	del	vigente	
Liquidazione n.								_		
Guardiagrele, lì		Ш	Respoi F.	nsabile d to	el Se	ervizio				

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento di contabilità.

Guardiagrele, li'16-11-2023 Settore Responsabile del

F.to

Ш

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Guardiagrele, li 16-11-23 Il Responsabile del Servizio
Gianni Marcella